

	<p align="center">PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla C.d.G.</p>	<p align="center">numero 54</p>	<p align="center">data 22/11/2023</p>
	<p align="center">Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026</p>			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue** del mese di **Novembre**, alle ore **09:30** in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
1	ROTA FRANCESCA	Presidente	X	
2	CHIODELLI ALESSANDRO	Membro	X	
3	ESPOSITO LUIGI	Membro		X
4	GROPPELLI ANTONIO	Membro	X	
5	RAVASI IGNAZIO	Membro	X	
6	COLOMBO DIEGO CARLO	Membro	X	

E' presente il Direttore/Segretario Dr. Mario R. Girelli

L'Avv. FRANCESCA ROTA assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione con DPCM 8.05.2018 pubblicato nella G.U. 173 del 27.07.2018, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dal 1° gennaio 2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, richiamare la delibera del Consiglio di Gestione n. 52 del 23.11.2020 con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente come da prospetto che segue:

PROFILO PROFESSIONALE	LIVELLO DI INGRESSO	POSTI DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	COSTO TEORICO RETRIBUZIONE TABELLARE CCNL 22.11.2022
Istruttore Direttivo	D	5	3	2	116.061,75
Istruttore	C	4	3	1	85.571,48
Istruttore part time superiore 50%	C	1	1	0	19.016,12
TOTALE ENTE		10	6	4	220.649,35

RITENUTO di non dover apportare nessuna variazione alla dotazione organica di cui sopra;

ATTESO che sulla base delle previsioni dettate dal CCNL del 16 novembre 2022 il personale dipendente è stato inquadrato nel nuovo sistema di classificazione articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori, Area degli Operatori esperti, Area degli Istruttori, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei

fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

PRESO ATTO, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018: *“l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014, il quale prevede che, *a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);*

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49 del 21/11/2022 con la quale è stato stabilito di non dover apportare nessuna variazione alla dotazione organica e di procedere all’assunzione nell’anno 2023 di n. 1 istruttore di categoria C a tempo pieno e per gli anni 2024-2025:

a) nuove assunzioni nel rispetto del limite percentuale di spesa dei cessati degli anni precedenti, fatti salvi eventuali provvedimenti di legge di futura emanazione che dovessero porre nuovi ed ulteriori limiti alle assunzioni di personale negli Enti Locali;

b) eventuale sostituzione del personale cessato attraverso l’indizione di procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 o mediante procedura concorsuale;

CONSIDERATO che nell’anno 2023 è stato dato corso alla programmazione di cui sopra con l’assunzione di 1 istruttore;

RITENUTO di dover confermare la programmazione di cui alla delibera sopra richiamata per l’anno 2024;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 562, della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità;

VISTO l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*.

ATTESO che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione sarà oggetto di informazione periodica alla R.S.U. a sensi dell’art. 4 C.C.N.L. 21.05.2018, in quanto l’art. 5 comma 2 D.Lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 34 della Legge 150/2009, ha stabilito che la determinazione relativa alla struttura organizzativa dell’Ente e all’organizzazione degli Uffici è assunta in via esclusiva dagli Organi di vertice dell’Amministrazione e soggetta quindi alla sola informazione sindacale successiva;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 5 espressi per alzata di mano da n. 5 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di prendere atto che l'attuale struttura del Parco Adda Nord non presenta situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;
2. di non dover apportare nessuna variazione alla dotazione organica approvata deliberazione n. 52 del 23.11.2020;
3. di disporre ed approvare, in applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 165/2001 così come modificato dal decreto 75/2017, Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 ed il piano annuale 2024 come già previsto dalla propria precedente deliberazione n. 49 del 21/11/2022:

anno 2024

Assunzioni a tempo indeterminato

- a) nuove assunzioni nel rispetto del limite percentuale di spesa dei cessati degli anni precedenti, fatti salvi eventuali provvedimenti di legge di futura emanazione che dovessero porre nuovi ed ulteriori limiti alle assunzioni di personale negli Enti Locali;
- b) eventuale sostituzione del personale cessato attraverso l'indizione di procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 o mediante procedura concorsuale.

Assunzioni a tempo determinato

Previsione di eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale, così come ricorso a forme di collaborazione;

anno 2025-2026

Assunzioni a tempo indeterminato

- a) nuove assunzioni nel rispetto del limite percentuale di spesa dei cessati degli anni precedenti, fatti salvi eventuali provvedimenti di legge di futura emanazione che dovessero porre nuovi ed ulteriori limiti alle assunzioni di personale negli Enti Locali;
- b) eventuale sostituzione del personale cessato attraverso l'indizione di procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 o mediante procedura concorsuale.

Assunzioni a tempo determinato

Per il 2025 e 2026 non risulta possibile alcuna previsione per l'utilizzo di forme flessibili di lavoro trattandosi di tipologia di assunzioni strettamente collegate alle straordinarie esigenze di servizio o al mutare delle stesse con riguardo alle restrizioni legislative poste alle assunzioni di personale sia in termini numerici che di spesa;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario tutti gli atti conseguenti e necessari al perfezionamento del presente piano occupazione;

5. di dare atto che copia del presente atto sarà trasmessa alla R.S.U. del Parco Adda Nord ai fini dell'Informativa Sindacale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

CON VOTI: unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Avv. Francesca Rota

IL SEGRETARIO
Dr. Mario Roberto Girelli